

Il concetto di residenza ai fini dell'imposta di donazione e successione e territorialità della stessa ai fini della Legge Italiana.

Trasferimento della residenza ai fini dell'imposta di successione e donazione in o da un Paese dell'Unione Europea e in o da un Paese extraeuropeo: conseguenza civilistiche.

Alessandro Serioli
Brescia, 6 febbraio 2024

- La persona fisica nel tempo e nello spazio
- La necessità di collocare la persona e le sue vicende nelle dimensioni spaziale e temporale

Il caso

- 1 maggio 2024: grave incidente sull'autostrada A4 in prossimità dell'uscita di Sommacampagna (VR). Un camion travolge un'autovettura. L'autista del camion, illeso, risulta positivo all'alcol test; a bordo dell'autovettura ci sono tre persone, tutte morte sul colpo in conseguenza dell'impatto.
- Alla guida dell'autovettura era Myslim, cittadino albanese da quattro anni residente in Italia con regolare permesso di soggiorno con scadenza 31 dicembre 2026, esercente l'attività di noleggio con conducente con garage in Sesto San Giovanni, ove risiede. Sul sedile posteriore sedevano due persone: Luis cittadino francese residente a Como, titolare di una azienda farmaceutica con sede, uffici e produzione in Lugano e l'avvocato d'affari Guido, cittadino italiano con avviato studio legale in Milano, residente in Monza.

Quesiti

- a) Quale procura è competente a condurre le indagini per l'omicidio stradale?
- b) Quale è la legge regolatrice della successione di Myslim, della successione di Luis e della successione di Guido?
- c) In quale luogo si apre la successione a causa di morte di Myslim? Di Luis? E di Guido?
- d) Quale è la giurisdizione della successione di Myslim, della successione di Luis e della successione di Guido?
- e) Quale è il giudice competente?
- f) Quale è la disciplina fiscale applicabile alla successione di Myslim, alla successione di Luis e alla successione di Guido?

Art. 456 c.c.

Apertura della successione

- La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Disciplina fiscale

Testo unico del 31/10/1990 n. 346

Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle
successioni e donazioni

Articolo 2 - Territorialità dell'imposta

1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.
2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:
 - a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
 - b) le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
 - c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);
 - d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
 - e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattatario o l'emittente è residente nello Stato;
 - f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
 - g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.
4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Art. 46

Successione per causa di morte

- 1.** La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
- 2.** Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
- 3.** La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i dividendi, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

Art. 50

Giurisdizione in materia successoria

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;

b) se la successione si è aperta in Italia;

c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;

d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

Articolo 21

Regolamento n. 650/2012

Criterio generale

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

Art. 43 Codice Civile

Domicilio e residenza

Definizione

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

- Il **domicilio**, situato nel luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, secondo l'insegnamento classico consta di due elementi: quello oggettivo, in riferimento ai rapporti economici, morali, sociali e familiari; quello soggettivo, derivante dall'intenzione del soggetto stesso di fissare in un determinato luogo il centro dei propri affari o interessi. In alcuni casi il domicilio è conseguenza della legge.
- La **residenza** coincide con la dimora abituale del soggetto in un dato luogo, ed è anch'essa connotata dai suddetti requisiti oggettivo e soggettivo. Può quindi essere diversa dal luogo eletto quale domicilio, poiché sovente capita (es. lavoratori autonomi/professionisti) che come domicilio venga scelto lo studio professionale, mantenendo la residenza presso la casa familiare.
- La **dimora**, invece, coincide con il luogo in cui la persona abita o permane, in un dato momento ed in modo non abituale. Ha scarso rilievo giuridico, ed emerge solo allorquando non sia nota la residenza

Cittadinanza

- È la condizione giuridica dei soggetti che appartengono all'ordinamento giuridico statale e per questo sono titolari di varie situazioni giuridiche attive e passive (diritti e obblighi), nei confronti dello Stato stesso.
- Essa è disciplinata dalla L. n. 91 del 5 febbraio 1992, che elenca come criteri: la nascita, l'estensione, il beneficio di legge e la naturalizzazione (artt. 1-9).

Nazionalità

- Il termine nazionalità designa un particolare legame giuridico e politico che intercorre fra un soggetto e un determinato Stato. Riferita alle persone fisiche, ove è usata come sinonimo di cittadinanza, la nazionalità riflette l'appartenenza del singolo alla comunità politica costitutiva dello Stato.

Articolo 2 TUIR (fino al 2023)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile
- 2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

- Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
- La presente modifica si applica "a decorrere dal 1° gennaio 2024".

Articolo 2 TUIR (dal 2024)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, **considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.**

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

- Le persone devono poter essere rintracciate, per i più disparati motivi, e rilevano quindi i luoghi ove esse si trovano.
- I criteri di collegamento tra persone e luoghi sono tre, e comprendono domicilio, residenza e dimora. La norma va letta in relazione con l'art. 14 Cost. che sancisce, tra le libertà fondamentali, la libertà di domicilio da intendersi in senso lato quale abitazione (residenza), ma anche luogo dove il soggetto ha la sede dei suoi affari ed interessi, come l'attività lavorativa (domicilio in senso stretto) e quale dimora occasionale (ove il soggetto permane in modo non abituale).

Il passaggio generazionale della ricchezza

- **Importanza della ricchezza ereditata**
 - La costante crescita dei patrimoni determina l'aumento di rilevanza della ricchezza ereditata, ossia della ricchezza accumulata mediante il risparmio che si trasmette alle generazioni successive.
 - Il flusso successorio, ossia il totale delle successioni e delle donazioni trasmesse nel corso di un anno, dal secondo dopoguerra è in costante crescita.

Il passaggio generazionale della ricchezza

- Il passaggio generazionale della ricchezza può avvenire:
 - a. al momento della morte del titolare
 - b. prima della morte del titolare

Il passaggio generazionale della ricchezza a causa di morte

- Il trasferimento della ricchezza al momento della morte del titolare è la conseguenza giuridica necessaria del verificarsi di un fatto naturale: successione a causa di morte
- Può essere regolato dal titolare mediante lo strumento del testamento: successione testamentaria
- Può non essere regolato dal titolare; in tal caso è regolato dalla legge: successione *ab intestato*

Codice di Procedura Civile

Art. 22.

Foro per le cause ereditarie

È competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:

- 1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
- 2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;
- 3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
- 4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

Il Regolamento UE n. 650 del 2012 e la legge applicabile alla successione

Federnotizie,
12 ottobre 2018

Il caso:

«Tizio si rivolge al notaio nel luglio del 2018. Tizio è un cittadino tedesco, residente ormai da anni in Italia, divenuta il suo centro di interessi. È sposato con Caia, cittadina italiana, ed è titolare di alcuni beni, anche immobili, collocati in Italia, Francia e Germania. Tizio ha un carissimo amico, Filano, cittadino tedesco e residente in Germania, a favore del quale avrebbe il desiderio di prevedere contrattualmente la devoluzione di parte della sua successione. Tizio chiede al notaio supporto per la pianificazione della sua successione e per la ricezione del contratto con Filano».

Successioni transfrontaliere e ambito di applicazione del Regolamento

- Le tematiche di diritto internazionale privato sono spesso spinose, e diventano di rilievo primario per i notai da quando l'Unione Europea ha perseguito l'ambizioso progetto di regolare uniformemente la materia successoria, per tutti i casi in cui la successione presenti elementi di estraneità.
- La successione transfrontaliera, come si usa definirla in queste ipotesi, si configura tutte le volte in cui concorrono elementi riferibili a diversi ordinamenti: ad esempio la persona deceduta viveva in uno Stato diverso da quello di cui era cittadino ovvero possedeva beni o conti correnti in più Stati, o addirittura aveva più cittadinanze, risiedendo abitualmente in un paese ulteriore.

Quale legge, in questi casi,
disciplina la successione?

L'Unione Europea ha ritenuto necessario l'intervento in questo ambito, con l'intento di dettare una normativa uniforme, volta alla sostituzione delle diverse norme di conflitto fino a quel momento vigenti nei vari Stati membri.

REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

Legge applicabile e *Professio iuris*

Il Capo III del Regolamento è dedicato alla legge applicabile.

Il nuovo testo normativo si propone due finalità:

- facilitare l'individuazione *ex ante* della legge applicabile: essa deve essere **prevedibile**, per garantire una maggiore chiarezza nella pianificazione della successione e una maggiore tutela del cittadino;
- individuare una legge **unica**, volta a regolare l'intera successione, per assicurare una maggiore certezza del diritto ed evitare così i conflitti tra leggi o l'instaurazione di una successione frammentata in masse, disciplinate da leggi diverse (ad esempio in base alla qualità dei beni e alla loro collocazione).

- Il presente regolamento, in considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte.
- Al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.

- In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale.
- Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.

- Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alla successione, l'autorità che si occupa della successione può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. I collegamenti manifestamente più stretti tuttavia non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento della morte risulti complessa.

Articolo 21

Regolamento n. 650/2012

Criterio generale

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.
2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

Il criterio della residenza viene considerato il più efficace per le seguenti ragioni:

- si spinge il sistema verso una migliore integrazione dei residenti stranieri: è privilegiata la legge della comunità nella quale è stabilmente inserito il *de cuius* (e presumibilmente anche i suoi eredi e creditori);
- si tende alla realizzazione di una coincidenza tra *ius* e *forum*, in quanto viene utilizzato lo stesso criterio in ambito di giurisdizione;
- si cerca di agevolare l'operatore che si occupa della successione, il quale, nella maggior parte dei casi, dovrà applicare la propria legge, senza l'onere di accertare il diritto straniero.

- La residenza abituale del *de cuius* deve essere identificata dall'autorità che si occupa della successione, mediante l'individuazione del paese con cui il defunto aveva un collegamento stretto e stabile.

Articolo 22

Regolamento n. 650/2012

Scelta di legge

1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.
3. La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.
4. La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

- La *ratio* è quella di consentire al testatore di conservare i vincoli culturali con il proprio paese, rendendo irrilevanti eventuali trasferimenti.

La scelta deve avvenire in modo espresso, mediante dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare in modo implicito, ma non equivoco, dalle clausole di tale disposizione: la forma della *professio iuris* è dunque, per il nostro ordinamento, una forma testamentaria, in quanto tale modificabile o revocabile, come affermato dallo stesso articolo 22.

Articolo 23

Regolamento n. 650/2012

Ambito di applicazione della legge applicabile

1. La legge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione. 2. Tale legge regola in particolare:

- a) le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;
- b) l'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;
- c) la capacità di succedere;
- d) la diseredazione e l'indegna;
- e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;
- f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;
- g) la responsabilità per i debiti ereditari;
- h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi;
- i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
- j) la divisione dell'eredità.

- Il risultato finale – secondo l’assetto delineato dagli articoli 22 e 23 – realizza l’effetto di rendere più semplice per il notaio la gestione di successioni di cittadini stranieri con residenza abituale in Italia e, per l’inverso, quello di complicare la gestione di successioni di cittadini italiani che siano trasferiti in altro Stato. Nei confronti di questi ultimi sarà sempre possibile proporre di effettuare una scelta espressa, a favore della legge italiana.

- Rispetto al caso prospettato la successione di Tizio sarà regolata dalla legge italiana, fermo restando che al momento della morte sia ancora la sua residenza abituale, salva l'ipotesi di scelta di legge tedesca.
- Dal punto di vista redazionale scrivere “Scelgo la legge del mio Stato di cittadinanza” potrebbe risultare ambiguo, per esempio nei casi in cui venga acquisita una doppia cittadinanza. Sembrerebbe, quindi, opportuno utilizzare una formula quale “Scelgo la legge tedesca, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti al momento di apertura della mia successione”: la disposizione sortirebbe l'effetto voluto qualora sia rispettato uno dei criteri indicati.

Liberalità

In termini economico sociali per liberalità si intende l'arricchimento di un soggetto conseguente ad un comportamento intenzionale, commissivo o omissivo, dichiarativo o non dichiarativo, di un altro soggetto, che si impoverisce.

La tradizione giuridica distingue le liberalità mortis causa dalle liberalità inter vivos.

Con liberalità mortis causa si intendono le disposizioni testamentarie a titolo di universale (istituzione di erede) o particolare (legato).

Liberalità *inter vivos*

Le liberalità *inter vivos* sono costituite da *operazioni* che determinano l'arricchimento di un soggetto in conseguenza:

- a) del trasferimento a suo favore di un diritto
- b) dell'assunzione di un'obbligazione nei suoi confronti
- c) della rinuncia ad un credito di cui è debitore
- d) della rinuncia abdicativa ad un diritto che comprime il suo diritto di proprietà
- e) del pagamento di un suo debito da parte di un terzo
- f) dell'assunzione di una sua obbligazione da parte di un terzo
- g) del compimento di attività materiali su beni di sua proprietà

Liberalità *inter vivos*

Le liberalità *inter vivos* si distinguono in donazioni ed in liberalità diverse dalla donazione.

La donazione è la liberalità che si realizza mediante il trasferimento di un diritto o l'assunzione di un'obbligazione e coinvolge esclusivamente il patrimonio del soggetto disponente e del soggetto beneficiario.

Le liberalità diverse dalla donazione sono quelle realizzate:

- a) mediante rinuncia a diritti;
- b) mediante atti di natura non negoziale;
- c) con il coinvolgimento di altri soggetti.

Il trasferimento della ricchezza durante la vita del disponente

La ricchezza del disponente può trasferirsi nel patrimonio del beneficiario:

- a) Direttamente
- b) Indirettamente

Affinché alcuni *assets* (*rectius* alcuni diritti su beni) presenti nel patrimonio di una persona si trasferiscano per liberalità nel patrimonio di un'altra persona è necessario che questi concludano un contratto per il quale sono richieste forme particolari: il contratto di donazione

Art. 769 c.c.

Definizione (di donazione)

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.